

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 giugno 1988.

Criteria per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

### Articolo unico

I criteri per la definizione del programma di sorveglianza di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, si articolano su tre livelli di impegno differenziato, da applicarsi in successione temporale.

#### CRITERI PER UN PROGRAMMA DI PRIMO LIVELLO

Il programma consiste nella determinazione, nelle acque di balneazione, dei seguenti parametri integrativi: azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, salinità e clorofilla «a».

Il programma prevede inoltre l'analisi quali-quantitativa al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali e le analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche.

I punti di campionamento sono quelli fissati per il controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470/82 limitatamente al tratto di costa da sottoporre al regime di deroga. Il periodo e la frequenza dei campionamenti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470/82. Qualora per i parametri soggetti a deroga si verifici il superamento dei valori limite previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica si dovrà provvedere, ferma restando la validità della deroga, alle analisi di cinque campioni prelevati in giorni diversi determinando i valori dei parametri: temperatura, salinità, trasparenza, pH, ossigeno disciolto e clorofilla «a».

Il programma di primo livello deve essere messo in atto solo durante il primo anno nel quale la regione si avvale della facoltà di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, anche se vi si ricorre a stagione balneare iniziata.

#### CRITERI PER UN PROGRAMMA DI SECONDO LIVELLO

Per quanto riguarda la determinazione dei parametri, il programma consiste nell'attuazione di quello di primo livello comprese le analisi quali-quantitative al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali nonché, nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche, le prove biotossicologiche.

Alle stazioni di campionamento poste nelle zone di balneazione di cui al programma di primo livello che, sulla base dei risultati conseguiti con detto programma ed in considerazione della lunghezza del tratto di costa, possono opportunamente essere ridotte, se ne aggiungeranno altre a 500 m dalla riva possibilmente prossime agli sbocchi dei corpi idrici naturali ed artificiali ed ai portocanali. Di norma la distanza tra detti nuovi punti di prelievo non dovrà superare i 10 km salvo a ridurlo, in funzione delle caratteristiche geografiche e della distribuzione dei carichi inquinanti.

Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

#### CRITERI PER UN PROGRAMMA DI TERZO LIVELLO

Detto programma comporta:

determinazione nella colonna d'acqua di temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno disciolto, pH e clorofilla «a»;

determinazione nelle acque di superficie ed eventualmente nella colonna d'acqua di azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, silice reattiva;

analisi quali-quantitativa al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali nei campioni raccolti in superficie;

analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche;

acquisizione dei principali parametri meteo-climatici locali (temperatura dell'aria, pressione barometrica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, precipitazioni atmosferiche) e dati sulle condizioni meteo-idrologiche con particolare riferimento alle correnti costiere ed al moto ondoso.

In base alla individuazione delle aree interessate da fenomeni eutrofici conseguita con i risultati di cui ai programmi di primo e secondo livello, le stazioni situate a 500 m dalla riva di cui al secondo livello, devono essere

integrate da altre poste entro i 3000 m sul medesimo transetto. Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino. I prelievi nella colonna di acqua dovranno essere effettuati con cadenze stagionali, considerando la tipologia specifica di ogni lago rispetto alla circolazione e alla stratificazione delle acque con riferimento al termoclino.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre, e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

Il programma di terzo livello deve essere messo in atto a partire dal terzo anno di applicazione della deroga.

Le regioni che già si sono avvalse, ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 322, della facoltà di deroga ai valori limite dei parametri «ossigeno disciolto» e «colorazione» debbono, fin dal primo anno, mettere in atto un programma di terzo livello.

Roma, addì 17 giugno 1988

Il Ministro della sanità  
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'ambiente  
RUFFOLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, di recepimento, nella legislazione italiana, della direttiva CEE n. 76/160, concernente la qualità delle acque di balneazione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982.

— Il D.L. 14 maggio 1983, n. 155, in *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 16 maggio 1983, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione». Si trascrivono di seguito i commi 1 e 3 dell'art. 1 che qui interessano:

«1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percentuale di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimenti regionali possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 70.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». Si trascrive il comma 16 dell'art. 2 che qui interessa:

«16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470».

Note all'articolo unico:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 155/88, che qui interessa, vedasi note alle premesse.

— D.L. 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 322, reca: «Norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione».

88A2729

MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° giugno 1988.

Autorizzazione a «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni», in Torino, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente norme sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate a La Piemontese - Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino;